



# Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

## **IMPUGNABILI LE CARTELLE DI PAGAMENTO NON NOTIFICATE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE RITORNATO IN BONIS**

- Sentenza del 22/01/2025, n. 52 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

### **Composizione**

- Pres. Puccinelli
- Rel. Baldi

### **PROCESSO TRIBUTARIO – ATTI IMPUGNABILI**

Riscossione - Cartelle di pagamento notificate al solo curatore fallimentare – Impugnazione del contribuente ritornato *in bonis* unitamente all'intimazione di pagamento – Ammissibilità – Sussistenza.

### **Massima**

In tema di riscossione, qualora le cartelle di pagamento siano state notificate al solo curatore fallimentare, il contribuente già fallito e tornato *in bonis* può contestarne la legittimità e fondatezza, impugnando l'intimazione di pagamento a lui notificata. (In motivazione la Corte ha chiarito che ciò si giustifica in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale è ammissibile l'impugnazione degli atti prodromici che non siano stati notificati e di cui si venga a conoscenza con l'atto successivo).

### **Rif. Normativi**

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3.

### **Conformità**

- Sez. U, n. 16412 del 25/7/2007; Sez. 5, n. 8295 del 4/4/2018; Sez. 5, n. 10528 del 28/4/2017; Sez. 5, n. 9762 del 7/5/2014.

*ufficiomassimariocpgrt@finanze.it*  
*<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

Ufficio del Massimario  
**Anno pubb.** - 2025